

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI"

Oggetto: **Settore FALQ – Regolamento (UE) 2016/2031 - Modifica dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante (art. 89) e sospensione temporanea dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante limitatamente alle piante ospiti di *Toumeyella parvicornis*. Operatore: CIARROCCHI MARINELLA – MASSIGNANO (AP).**

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 e s.m.i. concernente la "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTE le Deliberazioni CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 (Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'AMAP), n. 19 del 19.04.2023 (Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore) e n. 33 del 20.07.2023 (Modifica dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore);

VISTA la D.G.R. n. 420 del 18.03.2024 che designa per l'incarico di Direttore dell'AMAP, la Dott.ssa Francesca Severini;

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 16 del 30.04.2024 che nomina per l'incarico di Direttore dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" la Dott.ssa Francesca Severini, a decorrere dal 01.05.2024, incarico con cui vengono assorbite anche le funzioni del Dirigente del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni", ad oggi vacante;

VISTO il Decreto del Direttore AMAP n. 150 del 05.05.2023 che delega funzioni dirigenziali ex art. 17 D.Lgs. n. 165/2001 al Dott. Nardi Sandro;

DECRETA

- di acquisire agli atti del Servizio Fitosanitario Regionale la comunicazione del 03.02.2025 prot. AMAP n. 687, e di modificare l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante rilasciata con Decreto del Direttore n. 86 del 12.02.2019, convalidata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 con Decreto del Dirigente n. 110 del 13.12.2019, dell'operatore professionale Ciarrocchi Marinella, relativamente alla variazione delle specie per le quali l'operatore intende essere autorizzato al rilascio del passaporto delle piante;
- di sostituire l'attestato di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante prot. n. 1764 del 26.02.2019 relativo all'operatore professionale Ciarrocchi Marinella;
- che la situazione aggiornata relativa all'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante dell'operatore professionale Ciarrocchi Marinella è la seguente: partita IVA n. 01356750446 - codice di registrazione al RUOP IT-11-0667, sede legale in Massignano (AP) – Via Piana Santi, 3/C, autorizzato a rilasciare passaporti delle piante per le specie elencate nella tabella 1, in calce al presente atto, relativamente al centro aziendale 001 di Massignano (AP) – Via Piana Santi, 3/C;



- di sospendere temporaneamente all'operatore Ciarrocchi Marinella l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante di cui all'art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031, limitatamente alle piante ospiti di *Toumeyella parvicornis*, fino a quando non saranno rispettate le misure fitosanitarie prescritte dal DM 03.06.2021;
- che la sospensione dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante, limitatamente alle piante ospiti di *Toumeyella parvicornis*, decade automaticamente dopo che il SFR, previa comunicazione, avrà verificato il rispetto delle misure fitosanitarie di cui al DM 03.06.2021;
- di trasmettere all'operatore professionale Ciarrocchi Marinella l'attestato aggiornato di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante;
- che l'operatore professionale Ciarrocchi Marinella deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031 già sottoscritti nell'istanza di autorizzazione;
- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia www.amap.marche.it/agenzia/atti-dell-amministrazione.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DELEGATO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
"Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori
e Qualità delle produzioni"
(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge regionale n. 11 del 12.05.2022;
- L.R. 16.01.1995 n. 11 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale);
- Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023;
- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.10.2016;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28.11.2019;
- Regolamento di Esecuzione UE 2022/1927 dell'11.10.2022;
- Decreto Legislativo 02.02.2021, n. 19;
- Decreto Legislativo 19.08.2005, n. 214;
- DM 03.06.2021 (Toumeyella parvicornis);
- DM 333987 del 27.07.2022;
- Decreto del Dirigente AMAP n. 13 del 16.01.2025;
- Decreto del Dirigente AMAP n. 45 del 25.01.2024;
- Decreto del Dirigente AMAP n. 269 del 27.12.2022;
- Decreto del Dirigente AMAP n. 340 del 01.08.2024;
- Decreto del Direttore n. 86 del 12.02.2019;
- Decreto del Dirigente n. 110 del 13.12.2019.

Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (AMAP).

L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di *"gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95"*.

Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) sono svolte all'interno dell'Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" istituito con Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26.10.2016 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi per le piante e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28.11.2019 vengono definite le condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento 2016/2031.

Gli articoli 79 e 80 del regolamento 2016/2031 stabiliscono che è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nell'Unione o in determinate zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Ai sensi dell'art. 89 è l'autorità competente, per sede del centro aziendale, che concede all'operatore professionale l'autorizzazione a rilasciare passaporti.

L'allegato XIII del regolamento 2019/2072 definisce quali sono i vegetali per i quali è richiesto un passaporto delle piante. Inoltre definisce le soglie di presenza degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sui vegetali (allegato IV) e le misure da adottare per prevenire la presenza degli ORNQ su piante da impianto (allegato V).

Gli operatori professionali registrati al registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) possono presentare eventuali aggiornamenti secondo le tempistiche definite al comma 5 dell'art. 66 del Regolamento 2016/2031.

Con D.Lgs n. 19 del 02.02.2021 la normativa nazionale relativa alla protezione delle piante dagli organismi nocivi viene adeguata alle disposizioni del Regolamento 2016/2031 e ai sensi dell'art. 34 viene istituito presso il Servizio Fitosanitario Centrale il RUOP.



Inoltre con DM 333987 del 27.07.2022 sono definiti i requisiti, le dotazioni e gli adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP.

L'allegato II, parte B del Regolamento (UE) 2019/2072 inserisce l'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus* tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui è nota la presenza nel relativo territorio. L'allegato VIII punto 17.1 definisce le prescrizioni per lo spostamento nel territorio dell'Unione dei vegetali ospiti di *Aleurocanthus spiniferus*; in particolare le piante da impianto ospiti di *Aleurocanthus spiniferus* devono essere sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che esse siano esenti da *Aleurocanthus spiniferus* e sono risultate esenti da tale organismo prima dello spostamento.

Il Regolamento di Esecuzione UE 2022/1927 dell'11.10.2022 stabilisce misure per il contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* all'interno di determinate aree delimitate per la presenza del suddetto organismo nocivo, nonché definisce l'elenco delle piante specificate.

Il SFR ha definito nella regione Marche un'area delimitata per il contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* con Decreto del Dirigente n. 13 del 16.01.2025. Inoltre con Decreto del Dirigente n. 45 del 25.01.2024 è stato aggiornato il piano d'azione, di cui al Decreto del Dirigente n. 269 del 27.12.2022, per il contenimento di tale organismo nocivo.

Il DM 03.06.2021 definisce le misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cocciniglia tartaruga); ai sensi dell'art. 8 è vietata la movimentazione di piante ospiti dall'area delimitata verso l'esterno o dalla «zona infestata» verso la «zona di cuscinetto» salvo controllo ufficiale del SFR competente e dopo idoneo trattamento con prodotti insetticidi autorizzati.

Il SFR ha definito nella regione Marche un'area delimitata per *Toumeyella parvicornis* con Decreto del Dirigente AMAP n. 340 del 01.08.2024.

Nel rispetto della normativa citata l'operatore professionale Ciarrocchi Marinella, partita IVA n. 01356750446, con sede legale in Massignano (AP) – Via Piana Santi, 3/C, ha inoltrato in data 03.02.2025 prot. AMAP n. 687, comunicazione di aggiornamento relativa alla variazione del centro aziendale e delle specie vegetali per le quali intende essere autorizzato al rilascio del passaporto delle piante.

Con Decreto del Dirigente n. 110 del 13.12.2019 l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante di cui al D.Lgs 214/05, abrogato dal D.Lgs 19/21, relativa all'operatore professionale Ciarrocchi Marinella (Decreto del Direttore n. 86 del 12.02.2019 - attestato prot. n. 1764 del 26.02.2019), mantiene validità anche ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031; all'operatore Ciarrocchi Marinella è stato assegnato il codice di registrazione IT-11-0667.

Il centro aziendale 001 di Massignano (AP) – Via Piana Santi, 3/C relativo all'operatore Ciarrocchi Marinella ricade nell'area delimitata di cui al Decreto 13/25 per *Aleurocanthus spiniferus* e nell'area delimitata di cui al Decreto 340/24 per *Toumeyella parvicornis*.

Il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto ad effettuare l'istruttoria documentale e di campo (ID AMAP 279706 del 05.09.2024 – ispezione del 03.09.2024); dall'ispezione di campo è emerso che l'operatore professionale non ha eseguito adeguatamente la misura fitosanitaria relativa all'organismo nocivo *Xylosandrus compactus* e che pertanto permane il divieto di movimentazione dei vegetali di alloro.

Esito dell'istruttoria

In relazione ai vegetali elencati nell'allegato "S" comunicato dall'operatore, ad eccezione delle piante da impianto di cui all'allegato VIII punto 17.1 del Regolamento (UE) 2019/2072 e delle "piante specificate" di cui al Regolamento UE 2022/1927 relativamente all'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus*, nonché delle piante ospiti di *Toumeyella parvicornis*, il centro aziendale dell'operatore Ciarrocchi Marinella ricade in zona indenne da organismi nocivi soggetti a misure fitosanitarie di emergenza o a misure di lotta obbligatoria ai sensi degli articoli 28, 29, 30 del regolamento (UE) 2016/2031. In ogni caso è stato verificato che nessun organismo nocivo, ad eccezione di *Xylosandrus compactus*, è stato riscontrato presso il centro aziendale dell'operatore professionale da parte del SFR nell'ispezione del 03.09.2024.

In riferimento alle "piante ospiti" di cui al DM 03.06.2021, essendo il centro aziendale in area delimitata per *Toumeyella parvicornis*, si propone di autorizzare al rilascio del passaporto delle piante, tuttavia si



rende necessaria la sospensione temporanea della stessa fino a quando il SFR non avrà verificato il rispetto dei requisiti di cui al citato decreto.

Tutto ciò premesso e considerato si propone di acquisire le variazioni comunicate, sostituire l'attestato prot. n. 1764 del 26.02.2019 e di adottare il presente atto di autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante per le specie vegetali di cui alla tabella 1 ai sensi del Regolamento 2016/2031, nonché di sospensione temporanea dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante, limitatamente alle piante ospiti di *Toumeyella parvicornis*, relativamente all'operatore professionale Ciarrocchi Marinella di Massignano (AP)

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

Tabella 1

Nome botanico genere/specie	Destinazione zone protette
Tutte le specie vegetali, sottoposte agli esami di cui all'art 87 del Regolamento 2016/2031, comunicate dalla ditta e incluse nell'elenco "Allegato S"	NO

ALLEGATI
"nessun allegato"

